

CCVII SEDUTA**VENERDÌ 10 AGOSTO 1951****Presidenza del Presidente CONTU**

La seduta è aperta alle ore 18 e 40.

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione con modifiche della legge regionale 19 giugno 1951: «Norme per le elezioni del Consiglio regionale», rinviata dal Governo centrale.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

SERRA (D.C.), *relatore*, dichiara di non avere nulla da aggiungere alla sua relazione scritta.

PIRASTU (P.C.I.), dopo aver rilevato che, a suo avviso, il Governo ha rinviato la legge regionale sulle elezioni del Consiglio per motivi puramente formali — per i quali tutt'al più avrebbe potuto fare delle semplici osservazioni —, afferma che il Consiglio si trova di fronte a un altro episodio che indica quale sia la politica seguita dal Governo nei confronti della Regione. Nell'interesse dell'Istituto autonomistico, l'oratore e il suo Gruppo protestano per il rinvio di una legge che, essendo semplicemente recettiva, non fa che ripetere il contenuto del decreto del Presidente della Repubblica sulla elezione del primo Consiglio regionale.

L'oratore si dichiara, tuttavia, favorevole alle modifiche suggerite dal Governo, essendo urgente la necessità di assicurare la continuità della vita dell'Istituto autonomistico.

PRESIDENTE mette in votazione il passaggio alla discussione degli articoli.

(E' approvato).

Art. 1

Fino a quando non sarà diversamente disposto con successiva legge regionale, le elezioni del Consiglio regionale si svolgono secondo le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, numero 1462, con le modifiche di cui alla presente legge.

L'articolo 4, primo e secondo comma, e gli articoli 17 e 19 del decreto presidenziale citato sono esclusi dal rinvio di cui al precedente comma.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 2

Il numero dei consiglieri regionali spettante a ciascun collegio è stabilito in ragione di uno per ogni ventimila abitanti o frazione superiore a diecimila, calcolati in base agli ultimi dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica. In relazione a tali dati, prima della convocazione dei comizi elettorali, la tabella prevista dall'articolo 2 del D. P. R. 12 dicembre 1948, numero 1462, sarà formata con deliberazione della Giunta regionale ed emanata con decreto del suo Presidente.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 3

Salvi i casi previsti dall'articolo 50 dello Statuto speciale della Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, numero 3, le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio ed hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno dalla data medesima.

Lo stesso decreto determina la data della prima riunione del Consiglio regionale da tenersi entro venti giorni dalla data fissata per le elezioni.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 4

In relazione al disposto dell'articolo 19 dello Statuto speciale per la Sardegna, la costituzione dell'Ufficio provvisorio e l'elezione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale hanno luogo in conformità delle norme del regolamento interno del Consiglio medesimo.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

FALCHI PIERINA, *Segretario*, dà lettura dell'articolo 4 *bis* proposto dalla Commissione:

« Le spese relative alla esecuzione della presente legge sono a carico della Regione ».

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE lo mette in votazione.

(E' approvato).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE indice la votazione a scrutinio segreto sulla legge regionale 19 giugno 1951: « Norme per le elezioni del Consiglio regionale », rinviata dal Governo centrale.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

presenti	49
votanti	48
maggioranza	25
favorevoli	46
contrari	2
astenuti	1

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Altara - Amicarelli - Azzena - Borghero - Brotzu - Bussalai - Castaldi - Casu - Cerioni - Cocco - Corona Loddo Claudia - Corrias Alfredo - Corrias Efisio - Cossu - Costa - Covacovich - Crespellani - Deriu - Dessanay - Era - Falchi Pierina - Filigheddu - Gardu - Giua Angelo - Giua Elio - Ibba - Lay - Ledda - Marras - Medda - Melis - Meloni - Muretti - Murgia - Pasolini - Pazzaglia - Pernis - Pilo Flores - Pirastu - Sechi Eufemia - Serra - Soggiu Piero - Sotgiu Girolamo - Stangoni - Stara - Tocco - Torrente - Zucca.

Si sono astenuti: Presidente Contu).

Dimissioni della Giunta.

CRESPELLANI (D.C.), *Presidente della Giunta*, fa le seguenti dichiarazioni:

« Onorevole Presidente, onorevoli consiglieri, nelle prime ore della mattina successiva al giorno 2, la Giunta fu da me riunita per esaminare il significato della votazione sulla legge con cui si chiedeva l'autorizzazione a definire la prima operazione di mutuo di due miliardi, in esecuzione del mandato ricevuto con l'articolo 7 della legge regionale 21 marzo 1951, numero 4.

E' da ricordare che il citato articolo 7 disponeva che "il Presidente della Giunta regionale, con modalità stabilite da legge o leggi regionali speciali, è autorizzato a stipulare con istituti di credito od enti pubblici e privati, contratti di mutuo onde assicurare il provento di lire quattro miliardi, di cui al capitolo 29 dell'unito stato di pre-

visione dell'entrata (tabella A) i cui oneri gravino sui bilanci regionali in una serie di anni ad iniziare dal 1952".

E' pure da ricordare che il testo proposto dalla Giunta concentrava l'impiego dell'entrata straordinaria su poche voci, corrispondenti a determinati settori che la Giunta si proponeva di sviluppare e potenziare nella sua attività di governo, e che la Commissione finanze — per considerazioni che furono a suo tempo discusse e dal Consiglio accettate — distribuì l'entrata stessa in un numero maggiore di voci e di capitoli.

Attesa l'attribuzione del mandato di cui all'articolo 7 all'organo rappresentativo della Regione, che è il Presidente della Giunta regionale, mi parve subito di dover interpretare la votazione del giorno due come un voto di sfiducia alla mia persona e, in considerazione di ciò, dichiarai alla Giunta, riunita, come ho detto, la mattina del tre, che intendevo presentare le mie dimissioni. La mia determinazione fu condivisa dai colleghi di Giunta, i quali furono solidali nelle dimissioni da rassegnare in forma collegiale all'onorevole Consiglio.

Di tale determinazione non si diede ufficiale comunicazione al Consiglio nella seduta del tre perchè, attesi i vincoli che legano ciascuno di noi al proprio partito, si ritenne doveroso darne notizia agli organi di partito.

Il periodo di tempo trascorso tra la seduta del tre corrente e la seduta odierna, stabilita dall'onorevole Consiglio per le preannunciate dichiarazioni della Presidenza, ha permesso di confermare il convincimento che la difficoltà di interpretare il significato del voto attraverso la discussione della legge, metteva la Giunta nell'assoluta incertezza dell'indirizzo finanziario che l'onorevole Consiglio si propone di seguire per l'esercizio in corso.

Anche questa considerazione ha confermato la Giunta sulla convenienza di rimettere all'onorevole Consiglio il proprio mandato; ciò che fa attraverso la presente mia dichiarazione.

Nell'atto in cui lascio questo posto, che ho tenuto per due anni con passione e con l'impegno migliore di cui mi sia sentito capace, di fronte alla ridda di commenti, per la più parte aberranti, che hanno accompagnato e seguito gli avvenimenti dei giorni scorsi, io sento il dovere di rivolgere a tutti i colleghi del Consiglio un appassionato appello perchè, al di sopra dei contrasti che possono dividerci, sia tenuta alta la fede nel principio autonomistico.

Il popolo di Sardegna ci guarda, per misurare le nostre responsabilità. Il popolo di Sardegna reclama che questo esperimento, nel quale hanno cominciato a realizzarsi una sua appassionata aspirazione e una sua inderogabile esigenza, non subisca remore o, peggio ancora, pericolose interruzioni.

Ciascuno di noi sacrifichi alla Sardegna, che lo reclama, le sue particolari visioni, i contrasti di provincia e di partito e cooperi perchè nel più breve termine possibile sia ricostituita una Amministrazione regionale.

Facciamo che questa crisi, imposta da un doveroso rispetto ai principi democratici che devono guidare questa assemblea, sia, per la Regione Sarda, come certe malattie della crescita, che, benchè gravi, una volta superate, danno all'organismo un maggior sviluppo ed una maggiore vitalità».

PRESIDENTE comunica che il Consiglio sarà riconvocato a domicilio.

La seduta è tolta alle ore 19 e 15.